



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19 NOVEMBRE 2014

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Paolo MORICA	PRESIDENTE;
-Avv. Anna PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.13 del Sig.MORRONE Luigi (tesserato Soc.FCD Enotria Tortora)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.14 SGS del 23.10.2014 (inibizione fino al 14/1/2015).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

#### RILEVA

- preliminarmente che, nel corso della seduta del 10.11.2014, la Corte Sportiva di Appello Territoriale aveva ritenuto che la complessità dei fatti imponesse un approfondimento istruttorio, per cui aveva disposto la convocazione a chiarimenti per la seduta del 17.11.2014 dell'arbitro della gara F.C.D. Enotria Tortora – N.S. Pro Cosenza disputatasi il 19.10.2014 (v. C.U. n.59 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Calabria);

- che, dal supplemento del rapporto dell'arbitro della gara di cui sopra, risulta che al 13° del II tempo, in seguito all'espulsione di un calciatore dell'Enotria, "entrava in campo il presidente della società suddetta" che, correndo verso il direttore di gara, gli rivolgeva una frase gravemente minacciosa, prima di essere allontanato da un calciatore della propria squadra.

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha irrogato al Presidente della F.C.D. Enotria Tortora, Morrone Luigi, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 14.01.2015 (cfr. C.U. n. 14 del 23.10.2014 del Comitato Regionale Calabria – S.G.S.).

Il Presidente Morrone Luigi impugna la decisione irrogatagli in primo grado e ne chiede l'annullamento, sostenendo che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona.

Il reclamante, sentito nel corso della seduta del 10.11.2014:

1) ha dichiarato di avere individuato in Donato Grosso Gennaro, padre del calciatore dell'Enotria Tortora Donato Grosso Filippo, il soggetto resosi responsabile dei fatti riportati nel supplemento di rapporto arbitrale;

2) ha prodotto copia sia del proprio documento di identità, con la relativa fotografia, che di quello di Donato Grosso Gennaro, chiedendo di sottoporli alla visione dell'arbitro.

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, dopo aver visionato attentamente entrambe le foto, ha dichiarato di essere certo che l'autore del fatto indicato nel rapporto non sia il presidente Morrone Luigi, ravvisando in Donato Grosso Gennaro una certa somiglianza con l'autore dei fatti accaduti.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale decide di annullare l'inibizione fino al 14.01.2015 irrogata in primo grado nei confronti del Presidente Morrone Luigi della F.C.D. Enotria Tortora e dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti della società F.C.D. Enotria Tortora.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

annullare l'inibizione fino al 14.01.2015 irrogata in primo grado al Presidente MORRONE Luigi della F.C.D. Enotria Tortora;

trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della società F.C.D. Enotria Tortora;

dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

**RECLAMO n.14 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio – Reggiomediterranea del 5.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CALARCO Domenico per DUE giornate, inibizione del dirigente BRUNO Luigi fino al 22.11.2014).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;

## RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del reclamo proposto dalla società A.S.D. Reggiomediterranea, ha accertato che alla gara U.S.D. Rizziconi Calcio-A.S.D. Reggiomediterranea del 05.10.2014 ha preso parte nelle file del Rizziconi il calciatore Calarco Domenico senza averne titolo, non avendo all'epoca ancora scontato la squalifica per una giornata effettiva di gara comminatagli in occasione della gara Polistena-Bovalinese della scorsa stagione sportiva 2013/2014, quale tesserato per la società Bovalinese, adottando, consequenzialmente, i seguenti provvedimenti nei confronti della U.S.D. Rizziconi Calcio (cfr. C.U. n.53 del 30.10.2014 del Comitato Regionale Calabria):

- ✓ punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio-Reggiomediterranea col punteggio di 0-3;
- ✓ squalifica per due giornate al calciatore Calarco Domenico;
- ✓ inibizione fino al 22.11.2014 al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, Bruno Luigi, per aver consentito la partecipazione alla gara a calciatore non avente titolo;
- ✓ ammenda di € 200,00 alla società.

La società U.S.D. Rizziconi Calcio propone ricorso avverso la decisione suddetta, sostenendo (e ribadendo nel corso dell'odierna seduta) che il reclamo in primo grado della società Reggiomediterranea avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto quest'ultima società avrebbe omesso di inviare alla U.S.D. Rizziconi (in qualità di controparte) copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo, in violazione del disposto di cui all'art.33, comma 5, del C.G.S.

Pertanto, chiede che l'adita Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiari inammissibile il reclamo proposto dall'A.S.D. Reggiomediterranea dinanzi al primo giudice, annullando, quindi, la relativa decisione.

Tuttavia, risulta dagli atti che la A.S.D. Reggiomediterranea ha ritualmente trasmesso il reclamo alla U.S.D. Rizziconi Calcio, presso il nuovo indirizzo della sede (*via Giovanni XXIII - 89016 Rizziconi (RC)*).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non resta che confermare la decisione di primo grado.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.15 della Società A.C. BAGNARESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica del calciatore DENARO Antonino per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUSUMECI Natale fino al 5/3/2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.C. Bagnarese - A.S.D. Reggiomediterranea dell'01.11.2014, risulta quanto qui di seguito riportato:

- prima dell'inizio della gara, entravano abusivamente sul terreno di gioco "due persone estranee che spintonavano e tentavano di aggredire i dirigenti della Reggiomediterranea", rivolgendogli, nel contempo, espressioni minacciose;
- al 44° del I tempo, il calciatore (capitano) dell'A.C. Bagnarese, Denaro Antonino, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
- a fine primo tempo e a fine gara, "numerose persone estranee", che si trovavano abusivamente in campo, tenevano nei confronti dell'arbitro un comportamento offensivo e minaccioso;
- a fine gara, il calciatore della società Bagnarese, Musumeci Natale, dopo essere entrato abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro, proferiva nei suoi riguardi frasi offensive e minacciose. In quel contesto, precisa il direttore di gara testualmente: "tentava di aggredirmi ma veniva trattenuto da un suo dirigente";

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara *de qua*, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.C. Bagnarese (cfr. C.U. n.56 del 06.11.2014 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda alla società di € 400,00 e diffida;
- squalifica per cinque gare effettive al calciatore Denaro Antonino;
- squalifica fino al 05.03.2015 al calciatore Musumeci Natale.

La società Bagnarese contesta quanto riferito dall'arbitro, sostenendo, in sintesi: a) che gli "estranei" entrati in campo prima dell'inizio della gara non fossero propri sostenitori, b) che il calciatore Denaro abbia solo protestato senza però offendere né minacciare il direttore di gara; c) che, infine, il calciatore Musumeci abbia, in effetti, offeso l'arbitro ma senza tentare di aggredirlo.

I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.).

Le sanzioni suddette appaiono congrue ed adeguate ai fatti verificatesi e, pertanto, devono essere confermate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali della gara Pol. Isola Capo Rizzuto S.S.D. – U.S. Palmese 1912 A.S.D. del 26.10.2014 risulta che, al 37° del II tempo, il dirigente accompagnatore della società Isola Capo Rizzuto, Muraca Aurelio, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e sferrava un calcio ad un bottiglietta d'acqua, colpendo "involontariamente" al polpaccio l'assistente stesso e, di seguito, rivolgeva parole offensive all'arbitro.

Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti di cui sopra, ha sanzionato il Muraca con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2014 (v. C.U. n.53 del 30/10/2014 del Comitato Regionale Calabria).

Il reclamante nega decisamente che si sia verificato quanto riferito dall'ufficiale, sostenendo, sia di non aver "mai scalcato alcuna bottiglia durante il predetto incontro" sia di non aver pronunciato "nessuna frase denigratoria" nei confronti del direttore di gara, essendosi trattato, a suo dire, di "mere contestazioni ed osservazioni alle decisioni dell'arbitro".

Tuttavia, i fatti contestati al dirigente Muraca Aurelio, per come narrati nel rapporto dell'assistente arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso ex art.35, comma 1.1, del C.G.S.

Né alcun valore può essere attribuito al filmato prodotto dal ricorrente, che non può trovare ingresso nel processo sportivo in quanto non offre alcuna garanzia di autenticità e certezza in ordine agli eventi ed ai tempi ivi documentati ai sensi dell'art.35 del C.G.S..

Si rileva, infine, che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice al reclamante appare congrua ed adeguata alla natura ed all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dagli atti, ed, in particolare, dal rapporto del Commissario di Campo, emerge con evidenza che il Sig. Laface Filippo, a fine gara, si è reso responsabile di comportamento gravemente offensivo verso il Commissario di Campo e nei confronti degli Organi Federali; che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale risulta congrua e legittima in conseguenza dei fatti accaduti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi